

LE VALUTAZIONI DI BILANCIO E LA LORO RILEVANZA PENALE

(L.M. QUATTROCCHIO – B.M. OMEGNA – G. SASSI)

INDICE

1. *Premessa.*
2. *Le valutazioni di bilancio: fonti normative.*
 - 2.1. *Le disposizioni del Codice Civile.*
 - 2.1.1. *I principi generali.*
 - 2.1.2. *I principi di redazione del bilancio.*
 - 2.1.3. *I criteri di valutazione.*
3. *Le valutazioni di bilancio: i principi contabili nazionali.*
4. *La materiality delle valutazioni.*
 - 4.1. *Profili comparatistici.*
 - 4.2. *I principi contabili internazionali.*
 - 4.3. *L'interazione fra principi contabili nazionali e internazionali.*
 - 4.4. *La rilevanza nella nuova Direttiva 2013/34/UE.*
5. *La rilevanza nelle false comunicazioni sociali.*
 - 5.1. *L'art. 2621 c.c..*
 - 5.2. *I nuovi artt. 2621-bis e 2621-ter c.c..*
 - 5.3. *L'art. 2622 c.c..*
 - 5.4. *Il dibattito post-riforma sulla punibilità delle valutazioni.*
 - 5.5. *La Sentenza della Corte di Cassazione.*
6. *La rilevanza delle valutazioni sul piano penale tributario.*
7. *Conclusioni.*

1. Premessa.

La realtà economica è assai diversificata ed il suo concreto evolversi non sempre può essere fedelmente rappresentato attraverso la rilevazione contabile: come rammentava Gino Zappa «*la vita aziendale è ben più complessa di quanto non appaia nelle nostre rilevazioni sistematiche. Le rilevazioni sistematiche, necessariamente sintetiche, riconducono ogni fenomeno all'omogeneo, palesano le condizioni necessarie, in uno o pochi aspetti, astraggono dalla complessa realtà poche note comuni. Col mutare, e col variare anche, dei fenomeni rilevati, le nostre sintesi spesso formalmente non mutano, né variano*».¹

Considerate le recenti e imminenti disposizioni – attraverso le quali il Legislatore pare aver scelto, sotto il profilo societario, di eliminare le valutazioni dalla fattispecie del falso in bilancio² e, sotto il profilo penale tributario, di attenuare la rilevanza delle valutazioni in tema di reato di dichiarazione infedele³ – il dibattito sulla rilevanza delle “stime di bilancio” suscita sempre maggior interesse, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza.

Alla luce di ciò, il presente lavoro è finalizzato ad esaminare la portata normativa e la prassi attuale in tema di valutazioni, sul piano sia nazionale sia internazionale, e – sulla scorta di tale panoramica – ad indagare gli effetti che le nuove disposizioni potrebbero comportare.

2. Le valutazioni di bilancio: fonti normative.

Le valutazioni di bilancio trovano la loro disciplina nel Codice Civile, integrata dai principi contabili nazionali emanati dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità), e nei principi contabili internazionali (per alcune categorie di imprese, su cui v. *infra*); oltre che, sul piano fiscale, nel T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Al proposito, vale la pena rammentare che il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha dato attuazione alla Direttiva dell'Unione Europea n. 2013/34/UE, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le

¹ ZAPPA G., *Il reddito d'impresa. Scritture doppie, conti e bilanci di aziende commerciali*, Roma, 1937, p. 22.

² Legge 69 del 27 maggio 2015, art. 10.

³ D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge, dettando nuove disposizioni in tema di chiarezza e comparabilità dei bilanci.

Il citato Decreto Legislativo ha modificato numerosi articoli del Codice Civile, che avranno applicazione a partire dai bilanci relativi all'esercizio 2016.

2.1. Le disposizioni del Codice Civile.

Il Codice Civile, negli articoli a partire dal 2217 per l'imprenditore individuale e dal 2423 c.c. per le società per azioni, disciplina i principi ai quali le imprese e le società devono attenersi nella redazione del bilancio.

In particolare, l'art. 2217 c.c. stabilisce per l'imprenditore individuale la tenuta obbligatoria del libro degli inventari, il quale: *«deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima»*; ed ancora *«L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili»*⁴.

Relativamente alla disciplina prevista per le società per azioni, i redattori del bilancio devono attenersi ai seguenti principi, gerarchicamente ordinati:

- principi generali, previsti dall'art. 2423 c.c.;
- principi di redazione, previsti dall'art. 2423-bis c.c.;
- criteri di valutazione, previsti dall'art. 2426 c.c..

⁴ L'attuazione della IV direttiva CEE, per effetto del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, ha determinato – ma solo apparentemente – una divaricazione delle discipline contabili. Infatti, per un verso, il richiamo ai criteri di valutazione delle società per azioni è rimasto inalterato e, per altro verso, si potrebbe ipotizzare un'applicazione più estesa (e, quindi, al di là dei criteri di valutazione), ove si ritenesse che il riferimento alle "altre scritture contabili", contenuto nell'art. 2214, comma 2, c.c. – in relazione alla natura e alle dimensioni dell'impresa in concreto esercitata – possa in qualche modo richiamare gli stessi documenti (ad esempio la nota integrativa) previsti per le società per azioni.

Da tale previsione, alcuni Autori fanno discendere la conseguenza che devono essere applicate ad ogni impresa (commerciale) – per indeclinabile esigenza logica e pratica – anche le regole sul contenuto del bilancio (e, cioè, gli schemi di conto). Pare, tuttavia, preferibile l'interpretazione secondo cui le regole sul contenuto non debbano – quantomeno in generale – trovare applicazione; e ciò in considerazione del fatto che, nelle imprese individuali e nelle società di persone, il bilancio non soggiace alle regole della pubblicità e non sussiste – pertanto – l'esigenza di una sua redazione analitica finalizzata ad una generale comprensibilità.

Nello stesso senso, poiché la norma contenuta nell'art. 2217 c.c. – che prevede esclusivamente la redazione del bilancio (stato patrimoniale) e del conto dei profitti e delle perdite (conto economico) – non è stata modificata dalla novella legislativa, è opinione corrente che non sia obbligatoria la redazione della nota integrativa, prevista invece per le società per azioni.

2.1.1. I principi generali.

Se nel primo comma dell'art. 2423 c.c. si definisce il bilancio d'esercizio quale documento redatto dagli amministratori e composto da conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa⁵, nei commi successivi del medesimo articolo si trova immediatamente un riferimento che va ben oltre l'accertamento dell'utile e della perdita d'esercizio e pone l'accento sulla funzione informativa del bilancio nei confronti di soci e terzi.

L'art. 2423, comma 2, c.c. prevede infatti che il bilancio debba essere «*redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio*».

In tale enunciato sono esposti i cd. “*principi generali*”: essi si posizionano al vertice della piramide dei postulati di bilancio e sono obbligatori e inderogabili.

In particolare, il principio di chiarezza implica che sia i prospetti contabili sia la nota integrativa vengano redatti in forma tale da rendere agevole la lettura delle informazioni, specialmente quando la normativa presenta un margine di discrezionalità.

Il principio di rappresentazione veritiera richiama la corrispondenza dei fatti aziendali ai valori iscritti in bilancio. A tal proposito, occorre considerare che la redazione di un bilancio vero in senso “oggettivo” è un risultato pressoché impossibile da conseguire, in quanto in qualsiasi realtà economica esistono fattori di incertezza interni ed esterni che presuppongono un processo di stima “soggettivo” ed è relativamente a tale aspetto che entrano in gioco le valutazioni.

Secondo la Relazione Ministeriale al d.lgs. n. 127 del 1991 – che ha dato attuazione alla IV e alla VII Direttiva Comunitaria – la formula «*rappresentare in modo veritiero e corretto*» ha inteso costituire la fedele traduzione dell'espressione «*true and fair view*», cui fa riferimento la sopracitata Direttiva. Inoltre, sempre secondo la stessa Relazione Ministeriale, «*l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato*».

⁵ Nonché, secondo quanto disposto dalla nuova Direttiva e recepito dal d.lgs. del 18 agosto 2015, n. 139, dal rendiconto finanziario.

Pertanto, si può affermare che un bilancio è veritiero quando il suo redattore adotta un processo valutativo di tipo logico-razionale, che rende il contenuto del bilancio attendibile.

Il principio della correttezza si riferisce all'utilizzo di criteri tecnici di riproduzione e rilevazione del valore conformemente con quanto previsto dalla normativa, dai principi contabili e dal criterio della ragionevolezza, nonché all'utilizzo di criteri comportamentali leali, quali la buona fede e l'imparzialità.

Inoltre, come previsto nel comma 3 del medesimo articolo, *«se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo»*.

Lo strumento della deroga si presenta dunque non come una facoltà, ma come un obbligo, finalizzato a preservare la rappresentazione veritiera e corretta.

Infine, al comma 4 del predetto articolo si precisa quanto segue: *«Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile, se non in misura corrispondente al valore recuperato»*.

L'indicazione nella nota integrativa dei motivi della deroga e dei riflessi sulla situazione patrimoniale e sul risultato di esercizio riveste dunque un obbligo volto a garantire l'osservanza del postulato della chiarezza.

2.1.2. I principi di redazione del bilancio.

Al secondo posto nella piramide gerarchica dei postulati di bilancio vi sono i principi di redazione. Essi sono contenuti nell'art. 2423-bis c.c. e possono essere come di seguito elencati:

- 1) prudenza e continuazione dell'attività dell'impresa: *«la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato»*. Con riferimento a tale principio, pare utile soffermarsi sul fatto che nella predisposizione del bilancio occorre tenere conto della valenza economica del singolo elemento.

A tal proposito, il Legislatore intende presumibilmente fornire – adeguandosi alle tendenze internazionali – un’indicazione di carattere generale volta a privilegiare la rappresentazione della sostanza sulla forma, che al tempo stesso implica la necessità di una valutazione.

Considerato che l’art. 2423-*bis* esordisce con «*la valutazione delle voci...* », pare chiaro che della funzione economica del bene si deve tenere conto in sede di valutazione, quindi nel momento successivo a quello in cui si decide se iscrivere il bene oppure no⁶.

In dottrina si è osservato come l’estrema genericità del principio della prevalenza della sostanza sulla forma potrebbe rivelarsi contraddittoria rispetto al perseguimento della funzione informativa propria del bilancio, al quale si richiede di possedere i fondamentali requisiti di comparabilità e neutralità: il “fruitore medio” del bilancio deve, infatti, poter conoscere e comprendere il contenuto del bilancio nel suo autentico significato e deve perciò disporre di un’informazione il più possibile neutrale e confrontabile e di principi accertati e stabiliti nel tempo.

A tal proposito, al fine di evidenziare la sostanza economica dell’operazione, possono presentarsi tre casi:

- a) rappresentazione dell’operazione nei prospetti contabili secondo la sostanza economica: ad esempio i pronti conto termine e il riporto di titoli;
- b) rappresentazione dell’operazione nei prospetti contabili secondo la forma e correzione per riflettere la sostanza economica: ad esempio il *sale and lease back*, in cui si trova la contabilizzazione della vendita e poi il risconto della plusvalenza;
- c) rappresentazione dell’operazione nei prospetti contabili secondo la forma e informazioni nella nota integrativa circa l’effettiva sostanza dell’operazione: ad esempio la locazione finanziaria (contabilizzazione dei canoni, ma informazioni nella nota integrativa ai sensi del n. 22 dell’art. 2427 c.c.);

⁶ BALZARINI P., *Principi di Redazione del Bilancio*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2006, p. 397 ss.

- 2) iscrizione dei soli utili realmente conseguiti: *«si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio»;*
- 3) competenza: *«si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento»;*
- 4) considerazione dei rischi e delle perdite: *«si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo».* Anche con riferimento a tale principio, emerge il ruolo della valutazione, al fine di tenere conto degli elementi di incertezza che possono influenzare negativamente i risultati degli esercizi futuri. All'uopo, pare utile sottolineare che l'iscrizione del "rischio" deve trovare fondamento in elementi conosciuti al momento della predisposizione del bilancio, escludendo da ciò ipotesi non fondate su presupposti di ragionevolezza.

Mentre il suddetto principio di realizzazione non consente che gli utili "solo sperati" vengano tenuti in considerazione nel calcolo del reddito, il principio della prudenza impone che le "perdite presunte" debbano essere riflesse sul bilancio;

- 5) valutazione separata degli elementi eterogenei delle singole voci: *«gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente».* Tale principio è volto ad evitare che "valutazioni cumulative di beni" eterogenei compensino perdite presunte con utili sperati;
- 6) continuità dei criteri di valutazione ed eventuali deroghe: *«i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro».*

Relativamente a quest'ultimo principio, il comma 2 dell'articolo in commento precisa che *«deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico».*

2.1.3. I criteri di valutazione.

Al fondo della gerarchia dei postulati di bilancio vi sono i criteri di valutazione, disciplinati dall'art. 2426 c.c..

La valutazione delle poste di bilancio rappresenta un momento di grande delicatezza, in quanto coinvolge i margini di discrezionalità degli amministratori,

nonché un momento di estrema importanza per la corretta determinazione del risultato economico dell'esercizio⁷.

Al fine di evitare o per lo meno limitare le distorsioni di quest'ultimo, il legislatore nazionale e i principi contabili nazionali e internazionali fissano le regole di valutazione che devono essere seguite nelle valutazioni di bilancio.

In particolare, il suddetto articolo dispone quanto segue: «*Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:*

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi». Le immobilizzazioni sono dunque iscritte al costo storico, nel quale vanno computati anche i costi accessori (ad esempio le spese di trasporto).

Inoltre, «*2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.*

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa».

Fermo restando il costo storico, il criterio di base di valutazione delle immobilizzazioni, vengono dettate regole specifiche per ciascuna di esse.

⁷ CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale. 2. Diritto delle Società*, Torino, 2012, p. 478.

In particolare, le immobilizzazioni «*consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate*» possono essere valutate, anziché al costo, con il metodo del patrimonio netto, ovvero «*per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis.*

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile».

I costi di impianto e ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità possono essere iscritti nell'attivo, solamente se hanno un'utilità pluriennale «*con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni*».

Inoltre, al fine di tutelare i creditori dal rischio di errate valutazioni, viene previsto che «*Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati*».

L'avviamento «*può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni*».

E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata della sua utilizzazione e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa.

Successivamente alla trattazione dell'attivo immobilizzato, l'art. 2426 c.c. descrive i criteri di valutazione dell'attivo circolante.

In particolare, il comma 8 precisa che i crediti *«devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione»*. Pertanto, qualora gli amministratori li ritengano di dubbia e difficile realizzazione, i crediti non possono essere iscritti in bilancio al valore nominale, ma devono essere iscritti per la minore somma che si presume di poter realizzare.

Le attività e le passività in valuta, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 2426 c.c., *«ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole»*.

I cespiti dell'attivo circolante diversi dai crediti, ovvero le rimanenze, i titoli e le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni, ai sensi del comma 9 dell'articolo in esame, *«sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione»*.

Ad esempio, se il prezzo di acquisto delle rimanenze di magazzino è stato pari a 100 e l'andamento del mercato fa presumere che dalla vendita non si potrà ricavare più di 80, esse devono essere iscritte per 80. Qualora le medesime rimanenze rimangono invendute anche nell'esercizio successivo ed il prezzo di vendita sia nel frattempo risalito a 120, esse dovranno nuovamente essere iscritte per il costo di acquisto, pari a 100.

Relativamente alla valutazione delle rimanenze, ai sensi del comma 10, *«il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: “primo entrato, primo uscito” o: “ultimo entrato, primo uscito”; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa»*.

I lavori in corso su ordinazione devono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza, considerato il fatto che – in tal caso – le oscillazioni del prezzo di mercato sono irrilevanti.

Infine, le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, *«possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione»*.

Alla luce dell'esame seppure sommario dei criteri di valutazione previsti dalla normativa, si rileva come il margine di discrezionalità di cui godono gli amministratori sia piuttosto ampio, considerato il fatto che – come esplicitato – in alcuni casi è possibile scegliere il criterio di valutazione da adottare, mentre in altri il valore da iscrivere coinvolge il loro prudente apprezzamento.

3. Le valutazioni di bilancio: i principi contabili nazionali.

Come già si è detto, la disciplina legale del bilancio è costituita da una serie di norme di carattere generale che delineano i tratti salienti dell'assetto normativo di riferimento, lasciando peraltro spazi vuoti con riguardo a talune importanti fattispecie e a numerosi aspetti applicativi. Proprio da questa lacuna nasce l'esigenza dell'utilizzo di norme tecnico-contabili finalizzate ad interpretare ed integrare la disciplina legale dei bilanci.

Come è noto, i principi contabili costituiscono regole di carattere tecnico-convenzionale che sovrintendono all'intero processo di formazione del bilancio di esercizio, dalla fase della rilevazione contabile delle operazioni di gestione a quella della redazione dei modelli di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) e della valutazione delle attività e delle passività componenti il patrimonio aziendale.

Tali principi si concretizzano in criteri tecnico-ragioneristici, elaborati ed aggiornati periodicamente, con la garanzia di un'ampia base di consenso, condivisione, diffusione ed applicazione omogenea; la loro elaborazione avviene, attualmente, ad opera dell'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) e nel tempo – così come dimostrato dal loro recente aggiornamento – si evolvono in funzione dei macrocambiamenti economici, dell'evoluzione della dottrina ragionieristica e della legislazione civilistica.

In considerazione del ruolo e della funzione assolta dai principi contabili, il legislatore ha più volte sentito l'esigenza di richiamare implicitamente o espressamente questi ultimi, così da assicurare ai lettori del bilancio una completa *disclosure* economico-finanziaria.

In sostanza la funzione dei principi contabili è duplice.

La prima è quella di interpretare in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio; la normativa fissa infatti alcuni principi generali sulla formazione del bilancio e rinvia implicitamente a regole tecniche, cioè ai principi contabili, per specificazioni ed interpretazioni di tipo applicativo.

La seconda è una funzione integrativa laddove le norme di legge risultano insufficienti.

Alla luce di ciò, i principi contabili forniscono:

- i principi di dettaglio che consentano di definire i termini adottati dal legislatore;
- i criteri, i metodi e le procedure di applicazione per fattispecie previste o non previste dalla legge;
- i criteri da adottare nei casi definiti «eccezionali» dall'art. 2423 c.c.;
- gli elementi ed i dati (informazioni complementari), da includere nella nota integrativa, necessari per assicurare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio nel rispetto dei postulati del bilancio.

Inoltre, ove ai principi contabili venga attribuita valenza giuridica, quantomeno sul presupposto della loro funzione interpretativa ed integrativa delle norme di legge, gli stessi devono caratterizzarsi per la loro conformità giuridica, cosicché siano, di fatto, sempre riconducibili alla norma generale, garantendone nel contempo un alto livello di coerenza⁸.

In tale prospettiva, la valenza dei principi contabili deve essere misurata in funzione della loro compatibilità con la disciplina giuridica vigente, che – in quanto di carattere generale – richiede interventi interpretativi ed integrativi di comune accettazione; essi, quindi, sono tesi – quantomeno – a rivestire il ruolo di regole di interpretazione, in chiave tecnica, delle norme in materia di bilancio.

⁸ QUATTROCCHIO L.M. - PASTORE A., *La valenza giuridica dei principi contabili*, in *Rivista mensile di diritto e pratica per la gestione delle imprese*, in *Società e contratti, bilancio e revisione*, Fasc. 01/2015.

Quanto alla loro qualificazione giuridica, una parte della dottrina attribuisce ai principi contabili la veste di “usi normativi”, con duplice finalità giuridica:

- usi “*secundam legem*”, nelle aree contabili e del bilancio già disciplinate da norme di legge (di tipo generale o di dettaglio);
- usi “*praeter legem*”, nelle aree non regolamentate da alcuna fonte legislativa.

Altra parte della dottrina individua, invece, nei principi contabili “norme tecniche” che – in virtù del richiamo operato dalla legge, ora tornato di attualità (v. *infra*) – assurgono al rango di norme giuridiche, divenendo ragione di eterointegrazione delle disposizioni legislative, proprio per il fatto di essere informati ai principi di legge.

Pare – tuttavia – opportuno rammentare che la funzione assolta dall’O.I.C. – in tema di principi contabili – ha trovato un riconoscimento legislativo nel d.l. 24 giugno 2014, n. 91, il quale ha espressamente previsto che tra i compiti dell’Organismo vi sia anche quello di: «*emanare i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, secondo le disposizioni del codice civile*».

In tale contesto, nel corso del 2014, l’O.I.C. ha attuato una profonda revisione dei principi contabili, che oggi assommano a circa 20.

I principi contabili (nazionali) sono, dunque, destinati ad assumere un ruolo centrale nella redazione del bilancio d’esercizio e nel controllo del medesimo; anche se, per la verità, la stessa giurisprudenza da sempre richiama i principi contabili per risolvere controversie civilistiche o fiscali⁹.

Da un’analisi sistematica emerge tuttavia, con chiarezza, che non è possibile attribuire ai principi contabili (nazionali) natura di fonte normativa (pur potendone costituire movente ispiratore), giacché questi ultimi godono di un loro riconoscimento giuridico soltanto in via indiretta, quali regole tecniche aventi validità ed efficacia giuridica, subordinati però a leggi e regolamenti; in effetti, nel caso di eventuale conflitto con norme di legge, il dettato dei principi contabili non risulterebbe applicabile, pena la redazione di un bilancio di esercizio non corretto¹⁰.

Tornando al tema della presente relazione, pare opportuno fare riferimento all’O.I.C. 11 “*Finalità e Postulati di bilancio*” e all’O.I.C. 12 “*Composizione e schemi del bilancio d’esercizio*”, i quali trattano esplicitamente il tema della “*rilevanza*” e quello delle valutazioni.

⁹ Si veda ad esempio: Cass. 10 gennaio 2013, n. 400; Consiglio di Stato, 28 aprile 1998, n. 572.

¹⁰ BALDUCCI D., *Il bilancio d’esercizio*, Milano, 2007, p. 98.

In particolare, l'O.I.C. 11 individua espressamente, tra i postulati del bilancio d'esercizio, il principio di “*significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio*”, per effetto del quale il bilancio d'esercizio deve esporre soltanto i «*fatti e le informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio e sul processo decisionale dei destinatari*».

Il principio contabile evidenzia, infatti, come il procedimento di formazione del bilancio implichi l'effettuazione di stime e previsioni; alla luce di ciò, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì anche alla correttezza economica, alla ragionevolezza, all'attendibilità del risultato che viene ottenuto dall'applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati.

Quanto al contenuto della nota integrativa prevista dall'art. 2427 c.c., l'illustrazione dei criteri di valutazione e delle rettifiche di valore deve essere chiara, seppure sintetica, e non deve limitarsi al mero riferimento ai criteri indicati dall'art. 2426 c.c.; al contrario, occorre evidenziare la scelta tra più criteri di valutazione ammessi (ad esempio, per le partecipazioni, il criterio del costo o del patrimonio netto).

L'indicazione non deve, quindi, né limitarsi a riportare gli estremi di legge né, al contrario, essere troppo dettagliata; in entrambi i casi, infatti, verrebbe violato il principio di chiarezza.

4. La materiality delle valutazioni.

4.1. Profili comparatistici.

La recente Legge 27 maggio 2015, n. 69, in materia di false comunicazioni sociali ha portato all'attenzione degli interpreti la questione della rilevanza dei cd. “*fatti materiali*”; il che offre lo spunto per svolgere qualche considerazione su una nozione aziendalistica che – come si avrà modo di dimostrare – presenta tratti comuni, e cioè la *materiality*.

Prendendo in considerazione la norma “*così come è stata scritta*”, ovvero prima che la Corte di Cassazione si esprimesse in merito, in molti si sono espressi sul significato da attribuire ai “*fatti materiali*”, generando due principali ipotesi interpretative:

- i fatti materiali sono diversi dai fatti giuridici: i primi sono i fatti storici, mentre i secondi sono i fatti storici che hanno anche valenza giuridica;

- i fatti materiali coincidono con i fatti giuridici, ma sono caratterizzati da materialità in senso tecnico.

Per altro verso, sempre sulla distinzione fra fatti materiali e fatti giuridici, la giurisprudenza (Cass. 6 novembre 2014 n. 23669) ha chiarito che i fatti giuridici sono anche fatti materiali, ma non è sempre vero il contrario. Ad esempio, in tema di licenziamento, il fatto materiale è l'azione o l'omissione del dipendente, il fatto giuridico è l'azione od omissione che integra la fattispecie prevista dalla legge (che, cioè, costituisce un inadempimento giuridicamente rilevante). In particolare, in base alla teoria del fatto giuridico, la reintegra spetta – tra l'altro – nel caso in cui il fatto – pur essendosi verificato a seguito dell'azione del dipendente – non integra anche giuridicamente la fattispecie contestata, mediante valutazioni relative alla qualificabilità del fatto come inadempimento contrattuale, tenendo conto dei profili soggettivi, quali l'intenzionalità, la colpevolezza e l'intensità.

Tornando alla normativa che ha portato a discutere sul concetto di materialità, i fatti materiali posti alla base delle disposizioni in tema di false comunicazioni sociali assumono valenza giuridica se “rilevanti” (così il nuovo art. 2621 c.c.).

Per verificare se tale precisazione abbia una connotazione tipica, occorre prendere le mosse dal significato attribuito alla nozione di “materialità” nel diritto penale di matrice anglosassone.

In tale contesto, *«Materiality is a legal term which can have different meanings, depending on context. When speaking of facts, the term generally means a fact which is “significant to the issue or matter at hand”»*. Ed ancora, *«Within the context of corporate and securities law in the United States, a fact is defined as material if there is a substantial likelihood that a reasonable shareholder would consider it important in deciding how to vote their shares or invest their money. In this regard, it is similar to the accounting term of the same name. Materiality is particularly important in the context of securities law, because under the Securities Exchange Act of 1934, a company can be held civilly or criminally liable for false, misleading, or omitted statements of fact in proxy statements and other documents, if the fact in question is found by the court to have been material pursuant to Rule 10b-5»* (fonte Wikipedia, voce “Materiality”).

Inoltre, dal punto di vista tecnico-contabile, la materialità (dell'errore) è un concetto fondamentale della revisione: i documenti di riferimento sono i principi di revisione ISA Italia 320 e ISA Italia 450.

In quest'ambito, gli errori sono considerati significativi quando «*ci si può ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio*».

La materialità (o significatività) è rappresentata da un valore numerico che definisce la misura dell'errore che non inficia i dati del bilancio, o meglio definisce il limite totale degli errori individuati dal revisore che non dovrebbe modificare il giudizio positivo sul bilancio nel suo complesso. Qualora gli errori rilevati superassero il valore della materialità (o significatività), il revisore dovrà emettere un giudizio negativo sul bilancio.

Il concetto di materialità (o significatività) assume rilevanza per gli utilizzatori del bilancio, giacché alcuni errori, considerati singolarmente o in forma aggregata tra loro, rappresentano fattori che influiscono sulla scelta di intraprendere rapporti con l'impresa che lo ha redatto.

La materialità (o significatività), essendo prima di tutto espressione di aspetti qualitativi rilevanti per gli utilizzatori del bilancio, non deve mai essere intesa, dal punto di vista quantitativo, come un valore assoluto. Si tratta piuttosto di un'area che comprende l'intervallo tra i fenomeni che non sono significativi e quelli che, invece, lo sono sicuramente.

Sia nella definizione teorica, sia nell'applicazione pratica, la significatività viene determinata a più livelli; essi normalmente coincidono con:

- significatività complessiva;
- significatività operativa;
- significatività per la rendicontazione degli aggiustamenti riscontrati nelle verifiche.

Relativamente alla significatività complessiva, ossia a quella che viene determinata con riferimento al bilancio nel suo complesso, l'I.S.A. Italia 320 non fornisce indicazioni pratiche quantitative, poiché – secondo i principi professionali – il calcolo della significatività implica l'esercizio del giudizio professionale. Tuttavia il principio di revisione sottolinea che, spesso, nella *best practice* dei revisori, il punto di

partenza per la sua quantificazione si basa su percentuali applicate a determinati valori di bilancio. In particolare, nella prassi professionale sia nazionale sia internazionale, si sono ragionevolmente consolidati i seguenti parametri di massima per la determinazione della significatività complessiva di bilancio:

Valore di riferimento	Prassi nazionale		Prassi internazionale	
	% min	% max	% min	% max
Ricavi	0,5	1	1	3
Risultato operativo	n/d	n/d	3	7
Utile ante imposte	5	10	n/d	n/d
Totale attivo	0,5	1	1	3
Patrimonio netto	1	5	3	5

Fatta questa premessa, pare opportuno ricorrere ad esempi pratici in tema di bilancio, così da apprezzare il diverso impatto applicativo delle due opzioni interpretative sopra delineate.

Secondo l'ipotesi in cui occorre distinguere fra fatti materiali e fatti giuridici, sono fatti materiali e giuridici, indipendentemente dalla rilevanza civilistica e penalistica:

- la residua utilizzabilità di una immobilizzazione;
- l'esigibilità o la mancata esigibilità di un credito;
- la realizzabilità o la mancata realizzabilità di beni presenti in magazzino.

Sono, invece, fatti materiali – sicuramente – senza rilevanza giuridica (civilistica o penalistica):

- il trasferimento di un bene da un magazzino ad un altro magazzino;
- l'utilizzo di un differente *mix* fra diversi componenti del magazzino.

Sono fatti materiali e giuridici (dal punto di vista penalistico) per la loro rilevanza quali-quantitativa:

- la parziale inutilizzabilità di immobilizzazioni rilevanti;

- l'inesigibilità di un credito rilevante o di una parte cospicua del portafoglio;
- l'inutilizzabilità di una parte significativa del magazzino.

Sono fatti materiali, ma non giuridici (dal punto di vista penalistico), in quanto non rilevanti:

- la parziale inutilizzabilità di immobilizzazioni non rilevanti;
- l'inesigibilità di un credito non rilevante o di una parte non significativa del portafoglio;
- l'inutilizzabilità di una parte non significativa del magazzino.

Nella seconda ipotesi, in cui i fatti materiali sono fatti caratterizzati da materialità in senso tecnico, sono fatti materiali:

- l'errore significativo nella valutazione della residua utilizzabilità di una immobilizzazione;
- l'errore significativo nella valutazione dell'esigibilità o della mancata esigibilità di un credito;
- l'errore significativo nella valutazione della realizzabilità o della mancata realizzabilità di beni presenti in magazzino

Non sono fatti materiali:

- l'errore non significativo nella valutazione della residua utilizzabilità di una immobilizzazione;
- l'errore non significativo nella valutazione dell'esigibilità o della mancata esigibilità di un credito;
- l'errore non significativo nella valutazione della realizzabilità o della mancata realizzabilità di beni presenti in magazzino.

Sono fatti materiali rilevanti:

- l'errore significativo (livello alto di significatività: v. tabella sopra riportata) nella valutazione della residua utilizzabilità di una immobilizzazione;
- l'errore significativo (livello alto di significatività) nella valutazione dell'esigibilità o della mancata esigibilità di un credito;
- l'errore significativo (livello alto di significatività) nella valutazione della realizzabilità o della mancata realizzabilità di beni presenti in magazzino.

Non sono fatti materiali rilevanti:

- l'errore non significativo (livello basso di significatività) nella valutazione della residua utilizzabilità di una immobilizzazione;

- l'errore non significativo (livello basso di significatività) nella valutazione dell'esigibilità o della mancata esigibilità di un credito;
- l'errore non significativo (livello basso di significatività) nella valutazione della realizzabilità o della mancata realizzabilità di beni presenti in magazzino.

Alla luce di tali esemplificazioni, si potrebbe ritenere che i fatti materiali ricomprendano le valutazioni, e che vi sia sostanziale identità nell'applicazione pratica delle due opzioni interpretative:

- nel primo caso, sono fatti materiali che assumono anche valenza giuridica tutti i fatti materiali (e giuridici) che hanno rilevanza quali-quantitativa;
- nel secondo caso, sono fatti materiali rilevanti i fatti caratterizzati da materialità significativa.

Se si opinasse in senso contrario, i fatti materiali si limiterebbero a:

- iscrizione di beni (in senso economico e giuridico): beni materiali, immateriali, ecc.) e crediti inesistenti, di importo significativo;
- mancata iscrizione di debiti, di importo significativo.

Infatti, lo stesso perimento di beni – salva l'ipotesi, assai remota, in cui i beni medesimi siano disintegrati – comporterebbe una valutazione; occorrerebbe, infatti, iscrivere il valore residuo degli stessi, ovviamente oggetto di valutazione.

4.2. I principi contabili internazionali.

Il Regolamento n. 1606/2002/CE emanato dal Consiglio dell'Unione Europea il 19 luglio 2002 aveva introdotto l'obbligo per tutte le società quotate dell'Unione Europea di redigere i bilanci consolidati applicando i principi contabili internazionali, attribuendo agli Stati membri la facoltà di autorizzare o obbligare tali società a redigere anche i bilanci d'esercizio in ossequio a tali principi.

Il d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, ha reso obbligatoria – a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2005, per i bilanci consolidati, e, a partire dall'esercizio successivo, per i bilanci d'esercizio – l'adozione dei principi contabili internazionali per le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, per le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 del t.u.f., per le banche italiane, per le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, per le società di intermediazione mobiliare, per le società di gestione del risparmio, per le società

finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 107 del t.u.b., per gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo *V-bis* del t.u.b. e per le imprese di assicurazione (queste ultime limitatamente al bilancio consolidato); mentre ha previsto la facoltà di utilizzare i medesimi principi nella redazione del bilancio consolidato e d'esercizio di tutte le altre società, stabilendo diverse date di decorrenza, a condizione che le stesse non possano redigere il bilancio in forma abbreviata.

I principi contabili internazionali sono regole di carattere tecnico-convenzionale che sovrintendono l'intero processo di formazione del bilancio, disciplinandone i criteri di valutazione, i modelli di misurazione, le regole di quantificazione delle singole voci e le metodologie contabili per rappresentare un quadro fedele; nel contempo rispondono all'esigenza di garantire un'informazione qualitativa omogenea e di fonte comune, per i Paesi che li hanno adottati.

E' opportuno sin da subito chiarire che i principi contabili internazionali, in quanto emanati da un organismo (tecnico) di natura privatistica, non assurgevano (né tuttora assurgono) a rango legislativo: tale connotazione – tipicamente di stampo anglosassone – sta anche alla base della loro “flessibilità”, che trova fondamento nella loro natura di principi dettati dalla prassi, oggetto di modifiche, da apportare con la dovuta elasticità.

In tale contesto, deve essere collocato il processo di legittimazione dei principi contabili internazionali, attraverso il loro riconoscimento “a valle”; in particolare, il Regolamento n. 1606/2002/CE contiene le motivazioni, la procedura e i limiti con cui (ed entro cui) l'Unione ha inteso consentire la rilevanza dei principi contabili internazionali negli ordinamenti nazionali¹¹.

Ciò premesso, secondo lo I.A.S. 1, il sistema di bilancio è costituito da:

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Rendiconto Finanziario
- Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto
- Note al bilancio

¹¹ SCOGNAMIGLIO G., *La ricezione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ed il sistema delle fonti del diritto contabile*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007, 38, parla di “disciplina-quadro” che: «istituisce e fissa le basi legali ed istituzionali per la successiva e progressiva adozione, in ambito comunitario, dei principi contabili internazionali, attraverso regolamenti successivi, la cui adozione viene demandata alla Commissione» (art. 3, comma 4).

Il principio di sovraordinazione prevede l'obbligo di fornire informazioni complementari necessarie allo scopo e la deroga obbligatoria in caso di conflitto fra disposizione specifica e fine del bilancio in tema di strutture dei conti e valutazioni.

Inoltre, i criteri di valutazione prescritti dai principi contabili internazionali divergono sotto numerosi aspetti da quelli previsti dal codice civile, poiché mirano ad impedire non soltanto sopravvalutazioni del patrimonio non conformi al principio di prudenza, ma anche sottovalutazioni conseguenti all'impiego del criterio del costo storico.

Secondo gli IAS, i valori assunti sono basati sull'integrazione tra due logiche valutative:

- sistema orientato ai valori storici;
- sistema basato sul *fair value*

Il *fair value* è definito come l'importo al quale un'attività può essere scambiata e una passività estinta tra parti consapevoli e disponibili in una operazione tra terzi indipendenti.

Nel contesto dei principi contabili internazionali è altresì necessario definire ed esplicitare il ruolo del *conceptual framework*, quale quadro sistematico di principi teorici di generale accettazione, rappresentativo della struttura concettuale di riferimento in un particolare ambito di indagine¹². L'importanza delle sue funzioni – almeno rispetto a quanto stabilito nelle definizioni teoriche – non ha però trovato corrispondenza con lo *status* riconosciutogli. Infatti, allo stesso – che pur si posiziona ad un livello superiore rispetto agli *standard* – non viene attribuita una sorta di supremazia sui principi contabili, così come non risulta oggetto di alcuna procedura di omologazione, giacché rimane di fatto escluso dal meccanismo di *endorsement* con il quale i principi vengono “giuridicizzati”.

Spostandosi ad un livello di analisi più approfondito, si potrebbe però giungere alla conclusione che il *framework*, nonostante non appartenga al corpo degli *standard* I.A.S./I.F.R.S., non rappresenti di fatto un corpo estraneo all'interno delle fonti del

¹² Il *Framework* è un quadro concettuale che espone e contiene principi di carattere generale e costituisce uno strumento metodologico di tipo deduttivo che si inserisce in un contesto normativo tipicamente induttivo. Pertanto il *Framework* rappresenta un tentativo di “conciliare” una struttura, di carattere deduttivo, con quella di carattere induttivo, anche se è proprio quest'ultimo a sancire la superiorità dei singoli *Standard* sul quadro concettuale, in caso di coerenza o contrasto. Sul punto si veda DI PIETRA R., *La comunicazione dei comportamenti aziendali mediante i dati contabili. Il ruolo della Ragioneria internazionale*, Padova, 2005.

diritto contabile comunitario, data – implicitamente o indirettamente – la sua significativa presenza nel sistema contabile; ciò dal punto di vista sia interpretativo sia integrativo. A dimostrazione del descritto convincimento si pone l'attività – cominciata nel settembre 2010 – di ridefinizione della parte del *framework* dedicata agli obiettivi dell'informativa di bilancio ed alle sue caratteristiche qualitative.

In tema di valutazioni, lo I.A.S. 1 fornisce qualche indicazione sul trattamento delle cause di incertezza riguardanti le voci di bilancio. Ai sensi del par. 125 *«Un'entità deve esporre l'informativa sulle ipotesi riguardanti il futuro, e sulle altre principali cause di incertezza nella stima alla data di chiusura dell'esercizio che presentano un rischio rilevante di dar luogo a rettifiche significative dei valori contabili delle attività e passività entro l'esercizio successivo. In riferimento a tali attività e passività, le note devono includere i dettagli:*

(a) della loro natura, e

(b) del loro valore contabile alla data di chiusura dell'esercizio».

Inoltre, al par. 126, viene precisato che *«La determinazione dei valori contabili di alcune attività e passività richiede la stima degli effetti di eventi futuri incerti relativi a tali attività e passività alla data di chiusura dell'esercizio. Per esempio, in assenza di prezzi di mercato, recentemente osservati, sono necessarie delle stime sul futuro per valutare il valore recuperabile di classi di immobili, impianti e macchinari, l'effetto della obsolescenza tecnologica sul magazzino, accantonamenti soggetti al futuro esito di controversie in corso, e passività per benefici a lungo termine ai dipendenti quali gli accantonamenti per piani pensionistici. Queste stime comportano ipotesi su elementi quali il rischio di rettificare i flussi finanziari o i tassi di sconto e le future variazioni degli stipendi e dei prezzi che influiscono su altri costi».*

I parr. 127 ss. danno indicazioni da seguire quando il processo di valutazione è complesso e quando il rischio che i valori contabili possano cambiare significativamente entro l'esercizio successivo è rilevante:

«127. [...] Con l'aumento del numero delle variabili e delle ipotesi che influiscono sulle possibili future definizioni delle incertezze, tali valutazioni diventano più soggettive e complesse, e conseguentemente aumenta, di norma, il rischio di una rettifica significativa del valore contabile delle attività e delle passività.

128. L'informativa del paragrafo 125 non è necessaria per le attività e passività che presentano un rischio rilevante che i loro valori contabili possano cambiare significativamente entro l'esercizio successivo, se, alla data di chiusura dell'esercizio, sono valutate al fair value (valore equo) sulla base dei prezzi di mercato recentemente osservati. Tali fair value (valori equi) potrebbero cambiare significativamente entro l'esercizio successivo, ma queste variazioni non risulterebbero da ipotesi o da altre cause di incertezza nelle stime sussistenti alla data di chiusura dell'esercizio».

Il par. 129 fornisce alcuni esempi di indicazioni fornite da un'entità in relazione alla stima di situazioni di incertezza:

- «(a) la natura delle ipotesi o delle altre cause di incertezza;*
- (b) la sensitività dei valori contabili ai metodi, ipotesi e stime adottati per il loro calcolo, incluse le ragioni della sensitività;*
- (c) la definizione prevista di un'incertezza e la gamma di risultati ragionevolmente possibili entro l'esercizio successivo rispetto ai valori contabili delle attività e passività interessate; e*
- (d) una spiegazione delle modifiche apportate alle pregresse ipotesi riguardanti tali attività e passività, qualora l'incertezza resti irrisolta».*

Con riferimento ai casi in cui, alla data della chiusura dell'esercizio, non è fattibile indicare la misura dei possibili effetti di un'ipotesi o di un'altra causa di incertezza nelle stime, il par. 131 espone quanto segue: *«l'entità indica che è ragionevolmente possibile, sulla base delle conoscenze disponibili, che il concretizzarsi, entro l'esercizio successivo, di risultati diversi dall'ipotesi assunta potrebbe richiedere una rettifica significativa al valore contabile delle attività o passività interessate. In ogni caso, l'entità indica la natura e il valore contabile della attività o passività (o classe di attività o passività) specifica interessata dall'ipotesi».*

4.3. L'interazione fra principi contabili nazionali e internazionali.

Come è stato più sopra illustrato, nell'ordinamento italiano i principi di redazione del bilancio sono definiti dal Codice Civile con riferimento alle società di capitali e applicabili, nei limiti della compatibilità, a tutti gli imprenditori commerciali non piccoli.

Si è, nel contempo, osservato che – a motivo della sintesi e generalità delle indicazioni riportate nel Codice Civile e della circostanza che a volte le indicazioni

risultano talvolta lacunose e frammentarie – il riferimento alle norme di legge non può considerarsi esaustivo. Occorre, dunque, rifarsi a più precise indicazioni tecniche elaborate da organismi professionali nazionali e internazionali, ai quali è riconosciuta competenza e autorevolezza.

Muovendo dal processo storico di adozione dei principi contabili nazionali ed internazionali, ed in particolare in virtù del percorso legislativo che ha condotto – ancora di recente – ad importanti *restyling*, si può constatare come la loro valenza giuridica abbia subito un profondo rinnovamento ed una significativa integrazione.

Di pari passo, si è determinata la necessità di implementare (nuove) regole tecniche di comune accettazione, il cui utilizzo – in ambito dottrinale – è fortemente raccomandato ai fini della redazione del bilancio.

In tale contesto si colloca, inoltre, il tentativo di realizzare una più accentuata convergenza tra i principi contabili nazionali ed internazionali. D'altronde, da parte dello stesso I.A.S.B., oltre all'obiettivo di realizzare un'armonizzazione contabile, viene auspicata una più generale convergenza tra le categorie di principi. Per parte sua i principi emanati dall'O.I.C. dovranno tendere alla conformazione agli *standard* internazionali, così da giungere – gradualmente – ad un'unica metodologia di rappresentazione degli accadimenti aziendali nel bilancio, quale “fulcro” imprescindibile della comunicazione economico-finanziaria¹³. I recenti interventi normativi, di cui si è dato atto, sottendono – in una prospettiva di coordinamento – al “nuovo” processo di integrazione dei principi I.A.S./I.F.R.S. e dei principi O.I.C..

Alla luce delle considerazioni svolte, è possibile pertanto concludere nel senso che i principi contabili nazionali – sebbene non godano della portata normativa propria dei principi contabili internazionali – hanno via via assunto più accentuata rilevanza normativa, corroborata oggi – per un verso – da un nuovo e più chiaro richiamo normativo e – per altro verso – da un ampliamento del contesto di applicabilità dei principi contabili internazionali.

4.4. La rilevanza nella nuova Direttiva 2013/34/UE.

Alla luce del processo di evoluzione e di aggiornamento normativo, è opportuno svolgere alcune riflessioni sul contenuto della nuova Direttiva n. 2013/34/UE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 182/19 del 29 giugno 2013,

13 FRAEDANI A., *La Globalizzazione della comunicazione economico finanziaria IAS/IFRS e XBRL*, Milano, 2005.

che in ambito nazionale riguarderà (*rectius* riguarda) le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni e delle società a responsabilità limitata, nonché – qualora tutti i soci diretti o indiretti abbiano di fatto una responsabilità limitata (perché costituiti da società di capitali) – anche alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice.

La citata Direttiva, modificativa della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed abrogativa delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (IV e VII Direttiva), nelle considerazioni di carattere generale – pur riconfermando appieno i principi ispiratori della IV e della VII Direttiva – esplicita la necessità di un equilibrio tra gli interessi dei destinatari dei bilanci, nonché l’interesse delle imprese a non essere eccessivamente gravate da obblighi in materia di informativa.

Da un punto di vista meramente sostanziale, le novità contabili riscontrabili nella citata Direttiva evidenziano una volontà di avvicinamento alla logica del bilancio redatto secondo i principi internazionali¹⁴, nonché un proseguimento del processo di adozione dei principi “*IFRS for SMEs*”¹⁵ da parte delle piccole-medie imprese.

Nell’onda lunga del citato processo evolutivo deve collocarsi l’entrata in vigore della l. 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (di cui già si è detto), la quale ha esteso l’elenco dei soggetti cui è consentito l’utilizzo dei principi contabili internazionali; la novella – nella prospettiva di favorire l’utilizzo dei principi contabili internazionali da parte di tutta la *business community* – ne ha infatti esteso l’applicabilità (peraltro solo facoltativa) alle società che non fanno ricorso al capitale di rischio (cd. “*società chiuse*”).

Tale Direttiva, il cui recepimento da parte degli Stati Membri avrebbe dovuto avvenire entro il 20 luglio 2015, sarà applicabile a partire dai bilanci 2016 e contiene un’importante definizione del termine “rilevante”.

In particolare, all’art. 2, punto 16, viene definito “rilevante” «*lo stato dell’informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio*

¹⁴ La IV Direttiva CEE era già stata in parte modificata da importanti direttive comunitarie (Direttiva n. 65/2001 e Direttiva n. 51/2003) con l’intento di raggiungere un graduale accostamento ai principi contabili internazionali.

¹⁵ Nel 2009 lo IASB ha pubblicato tali principi, che consistono in regole tecniche per redazione del bilancio (da parte, principalmente, delle piccole-medie imprese) nella forma semplificata; l’utilizzo di questi principi contabili, pur nell’ottica di soddisfacimento delle esigenze informative, fornisce un livello di approfondimento ed analisi inferiore rispetto ai principi contabili internazionali ordinari, richiedendo infatti un numero ridotto di *disclosure*.

d'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe».

Prima d'ora, le Direttive contabili non avevano mai fornito una definizione di "rilevanza", limitandosi a fare ad essa riferimento, indirettamente nel contesto del soddisfacimento della clausola di rappresentazione veritiera e corretta, e direttamente, nel contesto delle disposizioni pertinenti gli schemi di bilancio e le informazioni da inserire in nota integrativa.

Con riferimento al nuovo approccio adottato, si può osservare innanzitutto che la Direttiva fa riferimento alla rilevanza delle singole voci e non dell'informazione o delle informazioni presentate avuto riguardo alle singole voci.

Inoltre, mentre la direttiva riconduce il giudizio sulla rilevanza al contesto di altre voci analoghe, i richiamati *standard setter* (principi contabili) la giudicano avuto riguardo alla dimensione quantitativa della posta e quindi in rapporto al bilancio di esercizio nel suo insieme. Il riferimento alle "voci analoghe" non appare tuttavia esaustivo né concretamente applicabile, dal momento che il bilancio d'esercizio, in particolare ai fini della chiarezza, non presenta sostanzialmente voci fra loro analoghe.

Il principio di "*true and fair view*" contenuto nella nuova Direttiva è in stretta correlazione con il principio di "*materiality*". Come è stato osservato, *«se partiamo dal dato che true and fair view, significa, tra l'altro, che il bilancio non deve essere fuorviante, bensì deve fornire dati sufficienti per un quadro degli effettivi rapporti, allora dobbiamo concludere che il bilancio può contenere delle piccole imprecisioni, dei lievi errori, purché esso risulti essere in grado di fornire un quadro veritiero e corretto».*

Tuttavia, la definizione di rilevanza posta all'art. 2, assume un peso differente se confrontata con quanto disposto dall'art. 6, par. 1, lett. j), della medesima Direttiva, il quale stabilisce che *«non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti».*

Alla luce di ciò, sembrerebbe che la Direttiva abbia voluto introdurre un nuovo principio di redazione del bilancio: proprio quello della rilevanza. Infatti, al punto introduttivo n. 17 è premesso che *«il principio della rilevanza dovrebbe regolare la rilevazione, la valutazione, la presentazione, l'informativa e il consolidamento nei bilanci».*

Tuttavia, onde evitare un'interpretazione troppo rigida di quanto disposto, il n. 17 aggiunge che *«il principio di rilevanza non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla tenuta dei registri completi da cui risultino le operazioni commerciali e la situazione finanziaria»*. La portata formale di tale disposizione risulta sterilizzata in tutti gli Stati membri, tra cui l'Italia, ove è obbligatoria la tenuta dei registri da cui debbano risultare i fatti amministrativi intervenuti nel corso dell'esercizio.

Infine, per quanto concerne gli obblighi informativi da riportare nella nota integrativa, la Direttiva prevede un approccio modulare, in base al quale gli obblighi aumentano al crescere delle dimensioni della società; anche qui è presente un rimando al concetto di "rilevanza".

A tal proposito, la Direttiva, all'art. 3, propone una classificazione di imprese, distinguendo tra:

- microimprese;
- piccole imprese;
- medie imprese;
- grandi imprese

Per microimprese si intendono le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) Totale dello Stato Patrimoniale: euro 350.000.
- b) Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 700.000.
- c) Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 5.

Per piccole imprese si intendono quelle che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) Totale dello stato patrimoniale: euro 4.000.000.
- b) Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000.
- c) Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.

Per medie imprese si intendono le imprese che non rientrano nelle categorie precedenti e che alla data di chiusura del bilancio non superano i livelli numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) Totale dello stato patrimoniale: euro 20.000.000.
- b) Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 40.000.000.
- c) Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Per grandi imprese si intendono le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) Totale dello stato patrimoniale: euro 20.000.000.
- b) Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000.
- c) Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Alla luce di tali parametri, l'art. 16 ss. prevedono un contenuto minimale obbligatorio per tutte le imprese e aggiungono – via via – requisiti all'aumentare delle dimensioni delle stesse.

Il contenuto obbligatorio per tutte le categorie di imprese, ai sensi dell'art. 16 della Direttiva, comprende le seguenti voci:

«a) i principi contabili adottati;

b) qualora le immobilizzazioni siano state valutate con il metodo della rideterminazione dei valori, una tabella che indichi: i) le variazioni della riserva di rivalutazione intervenute nell'esercizio, con la spiegazione del trattamento fiscale delle relative voci, e ii) il valore contabile che sarebbe stato iscritto nello stato patrimoniale, se le immobilizzazioni non fossero state rivalutate;

c) qualora gli strumenti finanziari e/o le attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutati al valore equo: i) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il valore equo sia stato determinato in base all'articolo 8, paragrafo 7, lettera b); ii) per ciascuna categoria di strumento finanziario o di attività diverse dagli strumenti finanziari, il valore equo, le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate a riserve di valore equo; iii) per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, le informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti, compresi i termini e le condizioni significativi che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; iv) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di valore equo avvenuti nell'esercizio;

d) l'importo complessivo degli impegni finanziari, garanzie o passività potenziali che non figurano nello stato patrimoniale, con l'indicazione della natura e della forma di eventuali garanzie reali fornite dall'impresa; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza, nonché gli impegni nei riguardi di imprese affiliate o collegate, sono distintamente indicati;

- e) *l'importo delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri di organi di amministrazione, direzione o controllo, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o abbonati, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;*
- f) *l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;*
- g) *l'importo dei debiti dell'impresa la cui durata residua è superiore a cinque anni, nonché l'importo di tutti i debiti dell'impresa coperti da garanzie reali fornite dall'impresa, con l'indicazione della loro natura e forma; e h) il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio».*

Dall'applicazione di tali disposizioni sono esonerate le microimprese, le quali non sono soggette all'obbligo di redazione della nota integrativa¹⁶.

Gli art. 17 e 18, prevedono, rispettivamente, ulteriori obblighi informativi per “*imprese medie e grandi ed enti di interesse pubblico*” e “*grandi imprese ed enti di interesse pubblico*”.

In Italia, la Direttiva in esame ha trovato attuazione tramite il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, “*relativo alla disciplina del bilancio d'esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti previsti dalla legge*” e il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 136, relativo “*ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro*”.

Ai fini della presente indagine, è utile richiamare la modifica dell'articolo 29 del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, in tema di rilevanza: in particolare, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «*3-bis. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione*».

¹⁶ L'esonero dalla redazione della nota integrativa è subordinato al fatto che in calce allo Stato Patrimoniale siano riportate le seguenti informazioni previste dall'art. 2427 c.c., così come modificato dal d.lgs. n. 139 del 2015.

Si rammenta inoltre che, al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti degli utilizzatori del bilancio, l'illustrazione dei fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio dovrà essere rappresentata nella nota integrativa, e non più nella relazione sulla gestione.

5. La rilevanza nelle false comunicazioni sociali.

Come sopra accennato, con l'entrata in vigore della l. 27 maggio 2015, n. 69, è stata modificata la fattispecie incriminatrice del reato di false comunicazioni sociali.

La previgente normativa del codice civile distingueva tra la fattispecie base di natura contravvenzionale di cui all'art. 2621 c.c. "*False comunicazioni sociali*" (costruita come reato di pericolo) e quella di natura delittuosa di cui al successivo art. 2622 c.c., che sanzionava il danno effettivo subito dalla società, dai soci o dai creditori in conseguenza del falso in bilancio.

In entrambi i casi di falso in bilancio la punibilità era esclusa:

- nel caso in cui le falsità o omissioni delle scritture contabili della società non alterassero sensibilmente la situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società o del gruppo societario di cui fa parte la società;
- nel caso in cui portassero ad una variazione del risultato di esercizio non superiore al 5%, oppure una variazione del patrimonio societario non superiore all'1%.

Nel solo caso di falso in bilancio di cui all'art. 2622 c.c., la punibilità era comunque esclusa ove le stime successive alla dichiarazione differissero meno del 10% rispetto alle stima corretta.

Rispetto alla disciplina previgente, la riforma distingue tra falso in bilancio di società non quotate e falso in bilancio di società quotate, sanzionando entrambe le fattispecie come delitto. Viene prevista inoltre, per le società non quotate, una ipotesi attenuata del reato, nonché uno specifico caso di non punibilità per lieve entità dell'illecito.

La categoria delle società quotate è individuabile all'interno della più generale categoria delle c.d. "*società aperte*", ovvero di quelle società che fanno appello al pubblico risparmio mediante il ricorso al capitale di rischio, dunque emettendo azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante. Le società quotate si distinguono in quanto emettitrici di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione. Vi sono invece società che

non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, dette società “*chiuse*”, solitamente formate da un ristretto numero di soci.

La legge di riforma coordina poi il contenuto del d.lgs. n. 231 del 2001 (sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) alla nuova disciplina del falso in bilancio, intervenendo parzialmente anche sull’entità delle pene pecuniarie.

5.1. L’art. 2621 c.c..

Il nuovo art. 2621 c.c. – la cui rubrica è rimasta inalterata – prevede che le false comunicazioni sociali, prima sanzionate come contravvenzione, tornino ad essere un delitto, punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni.

In particolare, il previgente art. 2621, comma 1, c.c., puniva con l’arresto fino a due anni «*gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponessero fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione*».

La punibilità era estesa, al comma 2 del medesimo articolo, anche al caso in cui le informazioni riguardassero beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità era invece esclusa, ai sensi del comma 3, se le falsità o le omissioni non alteravano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità era comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinavano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.

In ogni caso, il fatto non era punibile, ai sensi del comma 4, se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differivano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi 3 e 4, ai soggetti di cui al comma 1 erano irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle

persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa (comma 5).

L'art. 9 della l. 27 maggio 2015, n. 69, modifica l'art. 2621 c.c., prevedendo che i medesimi soggetti di cui alla previgente normativa, i quali *«consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni»*.

Oltre al passaggio da contravvenzione a delitto, i principali elementi di novità del nuovo reato falso in bilancio di cui articolo 2621 c.c. sono i seguenti:

- scompaiono le soglie di non punibilità, previste dal terzo e quarto comma dell'art. 2621 c.c..
- viene modificato il riferimento al dolo: in particolare, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno *“l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico”*, mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte. In quanto delitto, anziché contravvenzione, il falso in bilancio di cui al nuovo art. 2621 c.c. dovrebbe comunque presumere il dolo e quindi la consapevolezza di commettere un reato. Inoltre, il nuovo testo conferma anche il dolo specifico relativo all'ingiusto profitto, elemento che richiede una consapevolezza ulteriore dell'illiceità della condotta;
- viene eliminato il riferimento all'omissione di *“informazioni”*, sostituito da quello all'omissione di *“fatti materiali rilevanti”*, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- viene introdotto l'elemento oggettivo ulteriore della *“concreta”* idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore.

Il riferimento dell'art. 2621 c.c. alle modalità del falso – ovvero al fatto che debba essere *«concretamente idoneo a indurre altri in errore»* – pare collegato alla

scomparsa delle soglie di punibilità, nonché alla previsione delle ipotesi di lieve entità e particolare tenuità (di cui ai nuovi artt. 2621-*bis* e 2621-*ter* c.c.).

Con riguardo alla formulazione adottata – che lascia una significativa discrezionalità in capo al giudice, la cui valutazione non è collegata a un dato fisso e quantitativo ai fini della determinazione della condotta penalmente rilevante nel caso singolo – si rileva che il riferimento alla “*concreta idoneità*” è già presente nella legislazione penale: ad esempio, tale parametro è presente nello stesso titolo XI del libro quinto del codice civile in riferimento a valutazioni di natura economica¹⁷.

5.2. I nuovi artt. 2621-*bis* e 2621-*ter* c.c..

La riforma ha, altresì, introdotto nel Codice Civile due ulteriori disposizioni dopo l’articolo 2621: gli articoli 2621-*bis* (“*Fatti di lieve entità*”) e 2621-*ter* (“*Non punibilità per particolare tenuità*”).

L’articolo 2621-*bis* c.c. disciplina l’ipotesi che il *falso in bilancio* di cui all’art. 2621 c.c. sia costituito da fatti “*di lieve entità*”, salvo che costituiscano più grave reato.

Tale fattispecie, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (fatta salva la non punibilità per particolare tenuità del fatto: v. *infra*, nuovo art. 2621-*ter* c.c.) viene qualificata dal giudice tenendo conto:

- della natura e delle dimensioni della società;
- delle modalità o degli effetti della condotta.

Analoga sanzione si applica – in base al secondo comma del nuovo articolo 2621-*bis* – anche nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’art. 1 della legge fallimentare.

Si tratta, quindi, delle società che, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, dimostrino il possesso congiunto dei tre seguenti requisiti:

- 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- 2) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

¹⁷ Si veda l’art. 2637 c.c. che punisce il delitto di aggio, in base alla concreta idoneità della condotta a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico.

In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

La sanzione ridotta, prevista dal secondo comma dell'articolo in esame per le specifiche tipologie di società più piccole, costituisce pertanto una presunzione assoluta, introdotta direttamente dalla legge, circa la sussistenza del fatto di lieve entità e l'applicabilità della relativa sanzione.

Le condotte che interessano società di dimensioni maggiori rispetto a quelle indicate nel secondo comma possono comunque rilevare ai fini della lieve entità in base ad una valutazione del caso concreto, operata dal giudice in applicazione del primo comma, in cui – come si è detto – debbono comunque essere valutate anche le dimensioni della società.

Il nuovo articolo 2621-ter c.c. prevede che, ai fini della non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità dell'illecito (disposizione introdotta dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28), il giudice valuti, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori dal falso in bilancio di cui agli artt. 2621 e 2621-bis.

In base agli articoli 2621, 2621-bis e 2621-ter c.c., pertanto, in presenza di condotte concretamente idonee a indurre altri in errore nelle comunicazioni sociali relative a società non quotate, si potrà avere:

- l'applicazione della pena della reclusione da uno a cinque anni;
- l'applicazione della pena da sei mesi a tre anni se, in presenza delle citate condotte, i fatti sono di lieve entità, tenuto conto di una serie di elementi oppure per le società di minori proporzioni;
- la non punibilità per particolare tenuità in base alla valutazione del giudice, prevalentemente incentrata sull'entità del danno.

5.3. L'art. 2622 c.c..

La disciplina di riforma ha modificato anche l'art. 2622 c.c., precedentemente relativo alla “*fattispecie di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*”.

Tale fattispecie viene sostituita dal delitto di “*false comunicazioni sociali delle società quotate*” – individuate dal nuovo art. 2622, comma 1, c.c., come le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

italiano o di altro Paese della UE – sanzionato con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Il previgente art. 2622 c.c. puniva a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni, *«gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponessero fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettessero informazioni la cui comunicazione era imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori»*.

Inoltre, si procedeva a querela anche se il fatto integrava altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che fosse commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (comma 2).

Nel caso di società con azioni quotate, la pena per i fatti previsti al primo comma era la reclusione da uno a quattro anni e il delitto era procedibile d'ufficio (comma 3).

La pena era da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagionava un grave nocumento ai risparmiatori (comma 4).

Il nocumento si considerava grave quando aveva riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se consisteva nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo (comma 5).

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma era estesa anche al caso in cui le informazioni riguardassero beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (comma 6).

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma era esclusa se le falsità o le omissioni non alteravano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa apparteneva. La punibilità era comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinavano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle

imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento (comma 7).

In ogni caso il fatto non era punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differivano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta (comma 8).

Nei casi previsti dai commi 7 e 8, ai soggetti di cui al primo comma erano irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa (comma 9).

Il nuovo art. 2622 c.c. sanziona le false comunicazioni sociali nelle società quotate con la reclusione da uno a quattro anni. L'aumento di pena, nel massimo, da quattro ad otto anni previsto dalla nuova fattispecie rende possibile nelle relative indagini l'uso delle intercettazioni.

I soggetti attivi del reato sono gli stessi di cui all'attuale art. 2622 c.c., ovvero amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori, con la differenza che – nel caso in esame – si tratta di ruoli ricoperti in società quotate.

La condotta illecita per il falso in bilancio nelle società quotate consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore sulla situazione economica della società.

I principali elementi di novità del nuovo falso in bilancio delle società quotate di cui articolo 2622, comma 1, del codice civile – che parzialmente coincidono con quelli di cui all'art. 2621 – sono i seguenti:

- la fattispecie è configurata come reato di pericolo, anziché di danno; scompare, infatti, ogni riferimento al danno patrimoniale causato alla società;
- le pene sono aumentate (reclusione da tre a otto anni, anziché da uno a quattro anni);

- scompaiono, come nel falso in bilancio delle società non quotate, le soglie di non punibilità (previste dai commi 4 ss. del previgente art. 2622);
- è anche qui modificato il riferimento al dolo (permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno “*l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico*”, mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte). In relazione all’elemento della “*consapevolezza*”, si vedano le osservazioni fatte alla formulazione dell’art. 2621;
- è eliminato il riferimento all’omissione di “*informazioni*”, sostituito da quello all’omissione di “*fatti materiali rilevanti*” (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene);
- è introdotto, come nell’art. 2621 c.c., l’elemento oggettivo ulteriore della “*concreta*” idoneità dell’azione o omissione ad indurre altri in errore.

Il comma 2 del nuovo art. 2622 c.c. equipara alle società quotate in Italia o in altri mercati regolamentati dell’UE, ai fini dell’integrazione della fattispecie penale di false comunicazioni sociali delle società quotate, le seguenti tipologie societarie:

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea (ovvero quelle società che, pur non essendo ancora quotate, hanno avviato le procedure necessarie);
- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio (cd. “*società aperte*”, per cui vedi sopra, che possono essere anche non quotate ma le cui azioni sono diffuse in modo rilevante tra il pubblico secondo i parametri sanciti dalla Consob) o che comunque lo gestiscono.

La disciplina sanzionatoria, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2622 c.c., trova anche applicazione con riguardo alle falsità o omissioni riguardanti beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

5.4. Il dibattito post-riforma sulla punibilità delle valutazioni.

Ad un esame “*letterale*” della nuova normativa, è parso che l’esposizione di valutazioni non costituisca più reato, anche se in molti si sono chiesti se la punibilità delle valutazioni mendaci, nonostante paia esclusa dalla nuova formulazione dell’art. 2621 c.c., non possa in un qualche modo “*rientrare dalla finestra*”, senza violare il principio di tassatività della norma penale.

Al proposito, pare opportuno interrogarsi se l’interpretazione della norma possa essere agevolata attraverso la ricognizione della disciplina sanzionatoria civilistica.

Al proposito, occorre rammentare che il bilancio di esercizio può presentare irregolarità che riguardano il suo contenuto, perché redatto violando i principi di chiarezza, verità e correttezza.

Le opinioni al riguardo non sono omogenee; tende tuttavia a prevalere, in dottrina e soprattutto in giurisprudenza, la tesi più rigorosa della nullità della delibera di approvazione del bilancio che presenti una violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza.

Si ritiene, infatti, che la delibera di approvazione di un bilancio non chiaro, veritiero e corretto abbia oggetto (contenuto) illecito, in quanto adottata in contrasto con norme imperative inderogabili dettate a tutela di un interesse generale.

Tuttavia, si ritiene che la violazione dei principi generali possa condurre alla nullità della delibera solo quando i vizi siano tali da compromettere effettivamente la funzione informativa del bilancio, con reale pregiudizio per i soci e per i terzi.

Non si avrebbe per contro nullità della delibera, quando i vizi sono marginali e non compromettono la precisa rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico di esercizio.

Significative limitazioni all’impugnativa dei bilanci sono state introdotte, dapprima per i soli bilanci delle società sottoposte a revisione contabile obbligatoria con l’art. 6 d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 (ora art. 157 t.u.f.), ed estese a tutte le società per azioni con la riforma del 2003 che ha introdotto una speciale disciplina (art. 2434-*bis*) volta a dare certezza e stabilità alla delibera di approvazione del bilancio.

Infatti, le azioni di annullabilità e/o di nullità previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere più esercitate dopo che è stato approvato il bilancio dell’esercizio successivo.

Inoltre, se il soggetto incaricato della revisione ha emesso un giudizio privo di rilievi (nelle società quotate anche se ha espresso un giudizio positivo con rilievi,

relativamente alle impugnazioni per vizi di contenuto, salvo che vi siano richiami di informativa concernenti significativi dubbi sulla continuità aziendale), la legittimazione ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio non solo per cause di annullabilità, ma anche per cause di nullità, spetta a tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale (artt. 2434-*bis*, comma 2, c.c., e 157 t.u.f.).

È così oggi impedita l'impugnativa da parte del singolo azionista anche per cause di nullità della delibera di approvazione del bilancio. La società, soprattutto se quotata, è perciò posta al riparo da azioni promosse da sparute minoranze che in passato avevano spesso dato vita a impugnative puramente ricattatorie, di per sé lesive dell'immagine della società sul mercato.

Sul piano penalistico l'area di indeterminatezza potrebbe annullarsi, nella misura in cui si ritenga che gli errori nelle valutazioni non conservino rilevanza ai fini della configurabilità del reato di falso in bilancio. Se tale interpretazione è corretta (ma v. *infra*), si riducono al lumicino le ipotesi penalmente rilevanti.

A titolo di esempio, qualora la società rimanga definitivamente soccombente in un contenzioso di entità rilevante, l'indicazione di tale posta in bilancio è obbligatoria ai fini della fattispecie in esame, in quanto si tratta di un fatto, escluso definitivamente dal campo delle valutazioni¹⁸.

Altro caso esemplare integrante la fattispecie è quello in cui una società, al fine di ottenere affidamenti bancari, inserisce in bilancio ricavi superiori a quelli conseguiti e inserisce i costi sostenuti per importi inferiori; anche in questo caso, trattandosi di fatti materiali non rispondenti al vero che non sono in alcun modo suscettibili di valutazione, si commette il reato di false comunicazioni sociali, sempreché i valori siano giudicati “rilevanti”¹⁹.

E ancora, nel caso di un amministratore di fatto che contabilizza numerose fatture false, alterando in bilancio i costi che risultano essere di gran lunga superiori a quelli effettivi, ai sensi dell'art. 2639 c.c., rientrano tra i soggetti attivi sia chi svolge le funzioni rivestite dai soggetti individuati dal precetto penale, sia il responsabile di fatto, ossia chi, pur senza investitura, esercita i poteri inerenti alla qualifica²⁰.

Si potrebbe, per altro verso, ritenere che le valutazioni irrazionali (cioè difformi dalle regole di corretta amministrazione elaborate in ambito aziendalistico) ed

¹⁸ Riquadro *Omessa indicazione di un debito*, in *Il Sole 24 Ore*, 18 settembre 2015.

¹⁹ Riquadro *Ricavi gonfiati e/o costi non indicati*, in *Il Sole 24 Ore*, 18 settembre 2015.

²⁰ Riquadro *Amministratore di fatto*, in *Il Sole 24 Ore*, 18 settembre 2015.

immotivate potrebbero corrispondere a quei “*fatti materiali*” che – se rilevanti, oltre che mendaci – possono comportare la responsabilità *ex art. 2621 c.c.*.

In altri termini, l’effettuazione di una valutazione irrazionale e non conforme agli *standard* aziendalistici di una posta di bilancio non si tradurrebbe in una scelta gestionale incensurabile, ma integrerebbe la mera rappresentazione di un fatto (materiale) non veritiero e pertanto punibile anche secondo la nuova fattispecie del reato di false comunicazioni sociali.

Un esempio può chiarire meglio il pensiero: è noto che il valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali il cui utilizzo è limitato nel tempo deve essere ammortizzato in ogni esercizio, in proporzione alla residua capacità di impiego. E la capacità residua di impiego del bene, rappresentata dai valori di ammortamento, costituisce certamente un fatto materiale. Ebbene, laddove la valutazione di tale fatto materiale, vale a dire l’attribuzione del valore di ammortamento, sia compiuta in modo razionale, esplicito e verificabile secondo le norme del Codice civile e dei principi contabili internazionali, non sarà censurabile. Di contro, laddove la valutazione sia effettuata al di fuori di tali criteri, essa si tradurrà in nient’altro che una falsa rappresentazione della effettiva capacità di impiego del bene, vale a dire nell’esposizione di un fatto materiale non veritiero, che, laddove sia altresì rilevante (anche in relazione ad altri fatti materiali), potrebbe ricadere nella norma incriminatrice prevista dall’art. 2621 c.c..

Nel caso invece di un importante credito vantato da parte di un società di capitali nei confronti di un fornitore, relativamente al quale iniziano ad esserci dubbi sulla possibilità di incasso, qualora non vi sia da parte dell’amministratore un’adeguata svalutazione, in violazione del principio di prudenza, il reato di false comunicazioni sociali, in ossequio alla normativa, non può considerarsi integrato.

5.5. La Sentenza della Corte di Cassazione.

Nell’ambito del dibattito sulla punibilità o meno delle valutazioni nell’ambito delle false comunicazioni sociali, è tempestivamente intervenuta la Corte di Cassazione (Sentenza 30 luglio 2015, n. 33774), fornendo una prima interpretazione del nuovo reato di false comunicazioni sociali.

La Suprema Corte si occupa del significato e delle applicazioni pratiche derivanti dall’eliminazione dell’inciso «*ancorché oggetto di valutazioni*», in luogo

dell'attuale formulazione che si concentra sui «fatti materiali rilevanti», muovendo da un'attenta ricostruzione del cammino parlamentare e degli specifici emendamenti.

Sui falsi in bilancio derivanti da valutazioni – osserva la Cassazione – «è del tutto evidente che l'adozione dello stesso riferimento ai fatti materiali non rispondenti al vero, senza alcun richiamo alle valutazioni e il dispiegamento della formula citata anche nell'ambito della descrizione della condotta omissiva consente di ritenere ridotto l'ambito di operatività delle due nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi».

E ciò: «Tanto più che i testi riformati degli artt. 2621 e 2622 c.c. si inseriscono in un contesto normativo che vede ancora un esplicito riferimento alle valutazioni nell'art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza), peraltro proprio a precisazione contenutistica della stessa locuzione “fatti materiali non rispondenti al vero».

D'altronde, «Una lettura ancorata al canone interpretativo “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, non può trascurare la circostanza dell'inserimento di modifiche normative in un sistema che riguarda la rilevanza penale delle attività societarie con una non giustificata differenziazione dell'estensione della condotta tipizzata in paralleli ambiti operativi, quali sono appunto quelli degli artt. 2621 e 2622 c.c. da una parte e art. 2638 c.c. dall'altro; norme che, sebbene tutelino beni giuridici diversi, sono destinate a sanzionare la frode nell'adempimento dei doveri informativi».

«Quindi – prosegue la Corte – il dato testuale e il confronto con la previgente formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c., come si è visto in una disarmonia con il diritto penale tributario e con l'art. 2638 c.c., sono elementi indicativi della reale volontà legislativa di far venir meno la punibilità dei falsi valutativi, ancorché si sia sostenuto, nei primi commenti dottrinali alla novella, come non possa del tutto escludersi che l'eliminazione di qualsiasi espresso riferimento a questi ultimi sia da imputarsi alla ritenuta superfluità di una loro evocazione; tuttavia, appare legittima l'interpretazione che esclude la rilevanza penale ai fatti derivanti da procedimento valutativo».

«Tale opzione – avverte la Corte – richiede la verifica di quali siano, alla luce dei criteri di successione delle leggi penali, gli ambiti applicativi della nuova fattispecie di reato delle false comunicazioni sociali, ove si consideri che la maggior parte delle poste in bilancio altro non è se non l'esito di procedimenti valutativi e, quindi, non può

essere in alcun modo ricondotta nell'alveo dei soli fatti materiali, come previsti dalla normativa introdotta dalla legge 69/2015».

Riprendendo la giurisprudenza che aveva già precisato come le valutazioni discrezionali non fossero punibili, a meno che non oltrepassassero il limite di ragionevolezza, la Cassazione spiega come residui un consistente spazio di applicabilità dell'articolo 2621, nei casi di «*fatti materiali*» falsi, quali ricavi gonfiati, voci legate a fatture emesse per operazioni inesistenti, o la mancata svalutazione di una partecipazione in ipotesi di fallimento della controllata.

In ultimo, la Suprema Corte non manca di rimproverare il legislatore per le formule generiche adoperate, lesive del principio di tassatività. Il riferimento all'aggettivo “*rilevanti*”, infatti, «*riferito ai “fatti materiali” risulta pregno di genericità e in tal modo la determinazione della soglia di penale rilevanza viene ancora una volta lasciata alla valutazione discrezionale del giudice*».

Sussistono tuttavia ancora nodi da sciogliere, quali – appunto – le modalità attraverso le quali un fatto può essere considerato “*rilevante*”, mancando ora ogni riferimento a soglie quantitative; relativamente a ciò, nella Sentenza in esame, i Giudici hanno ritenuto rilevante l'iscrizione fra i crediti di una fattura fittizia di euro 200.000, a fronte di crediti esposti in Stato Patrimoniale per complessivi euro 37 milioni.

Infine, un'altra questione che meriterebbe di essere chiarita è la non punibilità, in base alla nuova versione del delitto previsto dall'art. 2621 c.c., del “*falso qualitativo*”, come ad esempio la consapevole e non veritiera qualificazione di costi che non altera il risultato economico, di norma determinata dall'intento di mascherare un'operazione illecita. Ci si domanda infatti se tale condotta sia perseguibile quale fatto materiale o se il suo trattamento sia assimilabile a quello previsto per le valutazioni.

6. La rilevanza delle valutazioni sul piano penale tributario.

Le disposizioni contenute nel d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, recante la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, inducono a soffermare l'attenzione sul tema delle valutazioni, anche sotto il profilo penale tributario.

Come noto, la previgente normativa considerava non punibili le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differissero in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Inoltre, degli importi compresi in tale percentuale non si teneva conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, *«non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e dichiarazione infedele) le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio»* e che *«in ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli»*.

Con riguardo a tale disposizione, pare opportuno soffermarsi su alcuni termini, relativamente ai quali si è lungamente discusso in dottrina²¹.

Il d.lgs. n. 158 del 2015 introduce il nuovo comma 1-*bis* all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, confermando la tolleranza del 10% in merito agli elementi attivi non dichiarati, limitatamente alla fattispecie di dichiarazione infedele e non più per la dichiarazione fraudolenta, e aggiunge che non si deve tener conto, ai fini dell'imposta evasa, *«della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali»*.

Quest'ultima previsione, ovvero la validità di *«altra documentazione rilevante ai fini fiscali»*, al fine di chiarire i metodi valutativi adottati, è finalizzata a *“neutralizzare”* le errate valutazioni anche nei confronti dei soggetti che non hanno obbligo di presentazione del bilancio e che quindi in passato non potevano usufruire della scriminante.

Il nuovo comma 1-*ter* che il menzionato d.lgs. n. 158 del 2015 appone in coda all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 stabilisce, inoltre, che *«in ogni caso, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura*

²¹ CARACCIOLI I., *Il rischio penale per le valutazioni estimative: reati fiscali a confronto con il nuovo falso in bilancio*, in *Il Fisco*, 2015, Fasc. 28, p. 2735.

inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma l, lettere a) e b)».

Tale ultima previsione prevede che degli importi compresi entro lo “scarto tollerato” non deve tenersi conto (anche quando lo scarto complessivo eccedesse il limite del 10%) nella verifica del superamento delle soglie di punibilità del delitto di dichiarazione infedele.

Infine, il d.lgs. n. 158 del 2015 modifica le soglie quantitative che fanno scattare il reato in esame: in particolare viene elevato l’ammontare dell’imposta evasa dagli attuali 50.000 euro al nuovo valore-soglia di 150.000 euro e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, dall’attuale soglia di euro due milioni a quella di euro tre milioni.

Quanto al reato di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 3 del d.lgs n. 74 del 2000, a fronte di una cornice edittale rimasta invariata (da un anno e sei mesi a sei anni), la struttura dell’illecito risulta modificata.

Come noto, l’articolata condotta del reato in esame si sviluppava, prima della riforma, in tre momenti:

- 1) la *“falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie”*;
- 2) l’utilizzo di *“mezzi fraudolenti idonei”* ad ostacolare l’accertamento della falsità;
- 3) l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi o ai fini iva, di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi.

Per effetto della riforma, nell’art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000:

- viene eliminata la prima delle tre fasi summenzionate, rendendo non più necessario l’elemento della falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie: ciò sembra ampliare i potenziali autori del reato, ricomprendendovi anche i contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie;
- la condotta tipica consiste nel compimento di *“operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente”* – descritte dalla nuova lett. h dell’art. 1 quali *«operazioni, non integranti quelle disciplinate dall’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente*

interposti» – ovvero dell’avvalersi «di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria»;

- viene elevata (da un milione di euro) a un milione e cinquecentomila euro la soglia relativa all’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione e viene introdotta una soglia, alternativa, rapportata all’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie;
- viene introdotto un nuovo 2° comma – coniato da quello già previsto all’art. 2 – con cui si precisa che *«il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria»* e un nuovo 3° comma, secondo cui *“non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi inferiori a quelli reali».*

In sintesi, si può affermare la rilevanza penalistica delle valutazioni estimative, sulla base delle seguenti considerazioni:

- il contenuto delle fattispecie criminose richiamate non usa né l’espressione “fatti”, né quella “valutazioni”, ma parla di “elementi attivi” e di “elementi passivi fittizi”, che sono espressioni le quali, per la loro genericità, potrebbero riferirsi sia ad elementi di natura strettamente oggettiva-materiale sia ad elementi di natura valutativa;
- la circostanza che siano specificamente previste cause di non punibilità attinenti alle valutazioni, relativamente alla specificazione dei criteri valutativi adottati e limite quantitativo della divergenza, riconferma il possibile rischio penale anche e proprio per divergenze concernenti le valutazioni stesse.

Al proposito, vale anche la pena richiamare le considerazioni esposte dall’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione nella relazione III/05/2015 sulla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario.

In particolare, l’Ufficio del Massimario fa rilevare che le nuove norme abrogano l’art. 7 del d.lgs. n. 74 del 2000, che – a determinate condizioni – rendeva irrilevante gli

errori sulle valutazioni; da ciò viene dedotto che per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è introdotta di fatto la punibilità delle valutazioni prima esclusa (ricorrendo evidentemente le altre condizioni previste).

Sempre in tema di valutazioni viene poi ricordato che, stante un evidente parallelismo rispetto alla nuova disciplina sul falso in bilancio, potrebbe ipotizzarsi – in base alle prime sentenze della Suprema Corte – che gli errori di classificazione macroscopici (quando la non rispondenza al vero non attiene alla qualificazione e valutazione dell'elemento, ma alla sua corretta indicazione/classificazione sotto il profilo della natura) non integrino valutazioni.

7. Conclusioni.

Nella consapevolezza di non aver approfondito ogni aspetto attinente alla rilevanza delle valutazioni e all'importanza del concetto di "rilevanza" nella normativa nazionale e nelle prassi dei principi contabili, nonché nelle previsioni normative comunitarie, la panoramica fornita nel presente lavoro permette di formulare una prima riflessione sull'intento del Legislatore che, a distanza di pochi mesi, è tornato più volte ad affrontare il tema trattato.

A titolo di sintesi, pare di poter affermare che vi sia una tendenza, sul piano sia penale societario sia penale tributario, alla tolleranza nei confronti delle valutazioni non corrette; queste, ove non eliminate (secondo l'interpretazione fatta propria dalla Corte di Cassazione), vengono infatti ricondotte ad una dimensione di "rilevanza", che d'altronde richiama quanto previsto dal Codice Civile in tema di nullità della delibera di bilancio, prevista solo quando *«i difetti di distinzione e di analisi sono tali da compromettere effettivamente la funzione informativa del bilancio, con effettivo pregiudizio per i soci e per i terzi. Non si ha per contro nullità della delibera quando i vizi di chiarezza sono marginali e non compromettono la precisa rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico di esercizio»*²².

In definitiva, ove si aderisca alla tesi secondo cui – sul piano penale societario – gli errori nelle valutazioni devono considerarsi esclusi, ne rimane comunque una traccia, seppur sottile, sul piano penale tributario; con la conseguenza che potrebbe prospettarsi l'ipotesi di:

²² CAMPOBASSO G.F., *Diritto Commerciale. 2. Diritto delle Società*, Torino, 2012.

- insussistenza del reato societario a causa della ristrettezza della formula “*fatti materiali*”, che – alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte – esclude la rilevanza penale delle operazioni valutative;
- possibile sussistenza del reato fiscale, ove la condotta punibile abbia ad oggetto operazioni di tipo valutativo, a condizione che non ricorra taluna delle cause di non punibilità.

Quindi, qualora si confermi il citato orientamento giurisprudenziale, si deve ritenere che la disciplina penale tributaria sia maggiormente penalizzante rispetto a quella penale societaria, con la conseguente maggiore tutela degli interesse erariali dello Stato, rispetto a quella degli interessi degli altri *stakeholder*, cui rimarrebbe esclusivamente la tutela civilistica.

L’auspicio è che la giurisprudenza provveda rapidamente a favorire la convergenza fra le discipline, attraverso un’interpretazione coerente sul piano sistematico, ove – come si è cercato di dimostrare – le valutazioni costituiscono un *must* nella redazione del bilancio.